

# EMERGENZA SANITARIA - PROVVEDIMENTI ECONOMICI D.M. 17.03.2020 N.18 “CURA ITALIA”

ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO 8 MARZO – 31 MAGGIO: rimodulazione in base al fatturato

**È prevista la sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite IVA con ricavi entro i 2 mln di euro**, per il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

**Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000**, che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, **scatta il non assoggettamento alle ritenute d'acconto**, nonché a quelle previste a titolo d'imposta e a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. **L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi;

E' inoltre prevista la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;

## RINVII VARI

Saranno svariati i rinvii di peso che interessano più o meno tutti i cittadini:

- proroga della validità dei documenti di identità al 31 agosto 2020 (se aventi scadenza nel periodo di emergenza);
- proroga delle scadenze per le revisioni di auto e moto di 3 mesi dalla scadenza naturale;
- proroga validità assicurazioni RC Auto e Moto da 15 a 30 giorni dalla data di scadenza (sempre con le medesime condizioni inerenti la possibilità di rinnovo oltre i termini);
- in deroga alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

## INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (art.27 e seguenti)

È riconosciuta un'indennità una tantum pari a € 600 euro in favore:

- dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASpI;
- degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

**Il provvedimento allo stato attuale della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale NON riguarda quindi i professionisti iscritti ad un Ordine Professionale dotati di partita IVA e iscritti ad un Cassa di Previdenza indipendente (come INARCASSA).**

#### FONDI DI ULTIMA ISTANZA (art.44)

E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini.

**In questo caso dovrebbero essere inclusi anche i professionisti esclusi dall'art.27 ma l'attivazione è demandata ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. In tali disposti normativi verranno definite i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che questo Fondo sarà a favore di coloro che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

#### CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

Con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

#### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

La **cassa integrazione in deroga viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti**, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono **ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane**. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

La possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Si prevede l'**equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19**, per il settore privato (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);

#### SOSPESI I TERMINI VERSAMENTI LAVORO DOMESTICO

Relativamente ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

#### CONGEDO E INDENNITA' PER I GENITORI

Per i figli di età non superiore a 12 anni previsto uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, per genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

#### QUARANTENA E MALATTIA

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19,

viene equiparato, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

#### ESTENSIONE PERMESSI L. 104/92

Il numero dei permessi ex art. 33 è incrementato di ulteriori 12 giorni per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

#### PREMIO PRESENZA PER I DIPENDENTI

A favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che - durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 - continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 viene riconosciuto un bonus di 100 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga - se possibile - con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.